

Comitato bolognese scuola e Costituzione

Via Marconi 67, Bologna

www.scuolaecostituzione.it

OGGETTO: Sentenza T.A.R. Bologna n. 166/2016 su benedizioni pasquali nei locali scolastici

Gentile Dirigente,

abbiamo letto la lettera pervenuta ai Dirigenti da parte del Direttore generale dell'USR. Speriamo di fare cosa gradita nell'esprimere il nostro punto di vista al riguardo:

- 1) la sentenza ha accolto il ricorso presentato da genitori, docenti e dal Comitato Bolognese Scuola e Costituzione e quindi è intervenuta rispetto al caso particolare annullando gli atti che erano stati impugnati con il ricorso: la delibera del CDI che accoglieva la richiesta presentata da tre parroci per la celebrazione della benedizione pasquale nelle 3 scuole del circolo, l'atto del Dirigente che deliberava la concessione di un locale scolastico ai parroci *"per l'espletamento di attività di benedizione pasquale senza fini di lucro"* e le relative tre convenzioni stipulate in data 13 marzo 2015 con i parroci.
- 2) La decisione ha una portata anche sul piano generale perché è fondata sulla interpretazione della legge che vale per il futuro e per tutte le scuole, sia quella interessata sia tutte le altre. La decisione ha infatti efficacia di precedente quanto alla interpretazione della legge, nel senso che future delibere analoghe a quelle già dichiarate illegittime dal Tar risulteranno anch'esse illegittime secondo il ragionamento logico giuridico assunto in quella decisione e dunque incorreranno nel rischio che venga presentato un nuovo ricorso, destinato all'accoglimento.

La sentenza costituisce dunque un precedente per tutta la comunità scolastica.
- 3) La sentenza è fondata su una corretta interpretazione della legislazione scolastica e della Costituzione. Le norme richiamate sono quelle degli artt. 7 e 10 T.U. Scuola (Decreto Legislativo n. 297/94).

Tali norme - che tutti noi ben conosciamo - specificano le attività scolastiche: le lezioni e le altre attività (parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche, oltre le iniziative complementari e integrative ex DPR 567/1996), tutte volte alla finalità formativa.

La benedizione pasquale cattolica, essendo rito religioso e non attività formativa/culturale, non può rientrare in **nessuna di quelle attività**, che sono le uniche consentite in ambito scolastico e che sole possono costituire oggetto di deliberazione da parte degli organi dell'istituzione scolastica (che non possono certo deliberare il compimento di attività illegittime). **"Il principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato, secondo una costante lettura della Corte Costituzionale non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose"**.

Né è applicabile al caso l'art. 96 del T.U. né comma 4, né comma 6. Anche tale norma, **"benché in relazione ad un'utilizzazione della struttura all'infuori dell'orario del servizio scolastico, richiede pur sempre che si tratti di *"...attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile ..."*, senza al contempo sacrificare la libertà religiosa o comprimere le relative scelte"**.


Insomma: nella scuola pubblica si possono studiare le religioni (tutte), ma non se ne possono celebrare i riti, che sono **"estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni"**.

La scuola deve proporre attività rivolte a tutti.

- 4) Chiaro e preciso è anche il riferimento - alquanto rilevante sotto il profilo educativo e pedagogico - all'importanza di **"evitare discriminazioni"** in ambito pubblico. E' evidente infatti che la celebrazione di un rito religioso all'interno della scuola, anche fuori dell'orario scolastico, interviene nel campo della libertà di religione (che è anche libertà dalla religione e quindi libertà di non manifestare il proprio credo), discriminando l'appartenente

ad altra religione o non credente, e costringendolo all'interno della comunità scolastica -
partecipando o meno - a rendere pubblici i propri sentimenti al riguardo.

Il segretario dell'associazione Prof. Bruno Moretto



PS La sentenza e gli atti sono consultabili sul nostro sito al link:
<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/index.htm>